



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020



FSE
POR CAMPANIA
2014 - 2020



RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, XXXIV CICLO.

Emanato con Decreto Rettorale del 17 settembre 2018, numero 755

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione: **1 febbraio 2019**

Articolo 1 Attivazione

1. In conformità a quanto disposto con **Decreto Rettorale del 16 gennaio 2019, numero 40, sono riaperti i termini del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute" e in "Tecnologie della Informazione per l'Ingegneria", XXXIV ciclo**, che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, per nuova procedura di ammissione ai posti aggiuntivi e a quelli non assegnati per mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di merito dei predetti Corsi di Dottorati di Ricerca. I posti aggiuntivi disponibili sono dettagliati nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (allegato A).
2. Il numero dei posti messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, come previsti dal presente bando, potrà subire un incremento qualora, prima delle procedure selettive, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati, ovvero un decremento, qualora i soggetti innanzi richiamati non dovessero più garantire la erogazione dei finanziamenti inizialmente concessi.
3. Per i posti aggiuntivi e per i posti riservati saranno stilate graduatorie di merito separate. I candidati al Corso di Dottorato di Ricerca in **"Tecnologie della Informazione per l'Ingegneria"** potranno concorrere al massimo per due tipologie di posti aggiuntivi.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui all'articolo 1 del presente bando di selezione coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo secondo modalità e procedure definite dai commi 2 e 3 del presente articolo;
2. Possono presentare domanda di partecipazione per i posti aggiuntivi finanziati nell'ambito del **POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5** i candidati non occupati nati e/o residenti in Campania che siano in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La idoneità di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere

valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all'articolo 6 del presente bando di selezione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45

4. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, i documenti necessari a consentire alla competente Commissione Esaminatrice di accertare l'idoneità del titolo accademico conseguito all'estero e, in particolare, quelli che comprovano l'intero percorso formativo e la carriera universitaria.

I predetti candidati sono tenuti, in particolare, ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione disciplinato dal presente bando:

- a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
- b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione (*transcript of records*);
- c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (*Diploma Supplement*, dichiarazione di valore in loco, ecc., rilasciati rispettivamente dalla Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero);
- d) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

I predetti documenti, qualora redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana o inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.

Articolo 3

Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione

1. I candidati debbono redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana o in lingua inglese, secondo i moduli all'uopo predisposti (Allegato B).
2. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, a pena di esclusione, devono, sotto la propria responsabilità:
 - specificare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini della procedura di selezione, con l'indicazione del codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - specificare il codice fiscale (richiesto solo per i cittadini italiani);
 - indicare la propria cittadinanza;
 - indicare il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale intendono partecipare alla procedura di selezione;
 - specificare la tipologia di posto per il quale si intende concorrere;
 - specificare la tipologia di laurea che hanno conseguito, la data del suo conseguimento e la istituzione universitaria presso la quale è stata conseguita e, nel caso in cui siano in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, indicare la eventuale equipollenza con uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente bando di selezione e gli estremi del provvedimento con il quale la equipollenza è stata espressamente dichiarata.

I candidati che concorrono alla selezione per la copertura dei posti aggiuntivi finanziati nell'ambito del POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5 dovranno, altresì, a pena di esclusione, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere occupati.

3. Tutti i candidati devono comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito eletto.
4. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, tutti i candidati devono, altresì, dichiarare, a pena di esclusione, che:
 - assumono formale impegno a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale hanno presentato la domanda di ammissione alla procedura di selezione, secondo condizioni e modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
 - accettano tutte le disposizioni contenute sia nel bando che nel Regolamento di Ateneo per l'Istituzione e l'Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - *(per i soli candidati che concorrono alla selezione per la copertura dei posti aggiuntivi finanziati nell'ambito del POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5)*

accettano gli obblighi previsti dai relativi programmi in merito alle attività di studio e di ricerca all'estero e in azienda:

5. I candidati devono, infine, allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione la seguente documentazione:
 - a) “*curriculum vitae*”, con l'indicazione di eventuali, ulteriori titoli posseduti;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana);
 - c) la tesi di laurea su scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*” ed esclusivamente in formato elettronico PDF;
 - d) la “*sinoss*” o un “*abstract*” della tesi di laurea, con un numero di pagine non superiore a quattro, ed eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo “*abstract*”, su scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*” ed esclusivamente in formato elettronico PDF;
 - e) la eventuale indicazione dei nominativi di docenti o ricercatori di riferimento, nel numero massimo di tre, che dovranno, inviare lettere di presentazione a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dottorati@unisannio.it entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita per il colloquio;
 - f) una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) una lettera di motivazione (**solo per i candidati al Corso di Dottorato di Ricerca in “*Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria*”**).
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale danneggiamento della scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*”, di cui al comma 6, lettere c) e d) del presente articolo, ovvero per la non leggibilità dei documenti in essi contenuti. Pertanto, il candidato ha l'onere di adottare le misure idonee a garantire l'integrità della scheda di memoria flash con interfaccia “*USB*”, di cui al comma 6, lettere c) e d) del presente articolo ovvero la leggibilità dei documenti in essi contenuti.
7. I candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera devono, altresì, allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione:
 - a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
 - b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione o scala di valutazione (*Transcript of Records*);
 - c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (*Diploma Supplement*, ove esistente, dichiarazione di valore in loco, ecc.) rilasciati rispettivamente dall'Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero ovvero dichiarazione di equipollenza alla Laurea italiana, con indicazione dell'Università italiana e gli estremi del Decreto Rettorale con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa);
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana o inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.
9. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, inoltre, autorizzare le competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio al trattamento dei loro dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*);
10. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge del 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

Articolo 4

Termine di presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alla procedura di selezione, indirizzate al Rettore della Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, numero 1, 82100 Benevento, dovranno **pervenire**, a pena di

esclusione, entro il termine perentorio **delle ore dodici del 1° febbraio 2019**, con una delle seguenti modalità:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
 - corriere espresso;
 - consegna a mano all'Ufficio "*Segreteria e Protocollo*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Palazzo San Domenico*", sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, numero 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, entro il termine di scadenza all'uopo fissato.
2. **I cittadini non residenti in Italia** potranno inviare la domanda di ammissione a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: dottorati@unisannio.it (*in tal caso, tutti i documenti, compresa la domanda stampata e firmata dal candidato e le tesi, dovranno essere digitalizzati e inviati in formato pdf o jpg*).
 3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione, **farà fede, qualunque sia la modalità prescelta dal candidato per la trasmissione della domanda, esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio "*Segreteria e Protocollo*" dell'Università degli Studi del Sannio. Non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.**
 4. **Le domande di ammissione pervenute oltre le ore dodici del 1° febbraio 2019 o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando saranno considerate irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla procedura di selezione.**

Articolo 5

Prove di ammissione

1. **Le prove di esame si svolgeranno entro il 28 febbraio 2019** e saranno dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono espressamente e tassativamente previste e disciplinate, per ciascuno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (Allegato A).
3. Il colloquio potrà essere svolto in "*teleconferenza*" per i candidati stranieri o per quelli italiani in casi giustificati in base ad adeguata documentazione; in tal caso il candidato, per sostenere il colloquio a distanza, **dovrà farne richiesta inviando una e-mail all'indirizzo dottorati@unisannio.it.**
4. Date, orari e sede di svolgimento delle predette prove di esame saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca>.
5. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
6. Entro la scadenza del presente bando, i **candidati con disabilità o portatori di DSA** (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 numero 104 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove di ammissione. Le richieste presentate saranno valutate dalle Commissioni Esaminatrici. Le disabilità devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità Sanitarie. Per i candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento si intendono i candidati con diagnosi di: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia. Tali Disturbi Specifici dell'Apprendimento dovranno risultare da apposita certificazione clinica, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da liberi professionisti non più di tre anni prima della scadenza del presente bando. Ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, certificati ai sensi della legge dell'8 ottobre 2010, numero 170, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. Le certificazioni dovranno essere consegnate all'indirizzo di posta elettronica dottorati@unisannio.it, tassativamente entro la scadenza del bando. In caso di documentazione pervenuta successivamente a tale scadenza, non sarà garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle prove.

Articolo 6

Commissioni Esaminatrici e valutazione delle prove e graduatorie di merito

1. Il Rettore, con proprio Decreto, nomina per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del competente Collegio dei Docenti, la Commissione Esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e da due membri supplenti.
2. I nominativi delle Commissioni saranno disponibili sul sito web di ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca>.
3. La Commissione Esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato di Ricerca e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
4. Gli esperti di cui al comma 3 del presente articolo vengono nominati dal Rettore su proposta della Commissione Esaminatrice e assumono, all'interno della Commissione, il ruolo di componenti "aggregati".
5. I componenti "aggregati" possono esprimere il loro giudizio, con riferimento sia alla valutazione dei titoli che delle prove di esame, limitatamente alle materie specialistiche per le quali la Commissione Esaminatrice ha richiesto la loro collaborazione.
6. Nella Commissione Esaminatrice le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui sia stato nominato componente della Commissione, o dal professore più anziano in ruolo.
7. La valutazione sia dei titoli che delle prove di esame deve essere effettuata dalla Commissione Esaminatrice in conformità ai criteri e ai parametri definiti nelle schede allegate al presente bando di selezione per formarne parte integrante (Allegato A).
8. Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice redige le graduatorie finali di merito.
9. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per una sola tipologia di posto.
10. Ogni singola graduatoria è compilata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
11. In caso di parità di voti:
 - ai soli fini della assegnazione della borsa di studio, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
 - ai soli fini della assegnazione dei posti senza borsa di studio, è preferito il candidato più giovane di età, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge del 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge del 16 giugno 1998, numero 191.
12. Per i Corsi di Dottorato di Ricerca che prevedono posti riservati e/o aggiuntivi saranno stilate graduatorie di merito separate. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per una sola posizione.
13. Le graduatorie di merito vengono approvate con Decreto Rettorale, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo <http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca>. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per l'immatricolazione.

Articolo 7

Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca secondo l'ordine stabilito nelle rispettive graduatorie finali di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni singolo Corso.
2. L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, anche senza diritto alla borsa di studio, sono incompatibili con la contemporanea iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di

Ricerca presso altre istituzioni universitarie, italiane o straniere, ovvero alle Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Perfezionamento e Master, ai Corsi Singoli, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente per il raccordo con le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia.

Articolo 8

Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito dovranno, a pena di decadenza, presentare o far pervenire la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca alla Unità Organizzativa "*Esami di Stato, Dottorati e Master*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Ex Convento di S. Agostino*", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, numero 13, entro il termine di scadenza fissato all'atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul Sito Web di Ateneo.
2. I moduli per la immatricolazione saranno disponibili sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca> e potranno essere consegnati, debitamente compilati, sottoscritti e corredati della documentazione richiesta, direttamente allo sportello della Unità Organizzativa "*Esami di Stato, Dottorati e Master*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Ex Convento di S. Agostino*", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, numero 13, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00.
3. I candidati vincitori che non procederanno all'immatricolazione entro i termini indicati nell'avviso saranno considerati tacitamente rinunciatari. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte dei candidati vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 9

Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, formulata dalla Commissione Esaminatrice.
2. Le borse di studio hanno durata triennale e sono confermate annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa di studio a seguito del superamento della predetta verifica.
3. È condizione per l'attribuzione delle borse di studio che il reddito personale complessivo lordo del candidato non superi, nell'anno di riferimento, l'importo della borsa di studio che è pari ad € 15.343,28 al lordo degli oneri a carico del borsista.
4. È, altresì, condizione per l'attribuzione delle borse di studio aggiuntive finanziate nell'ambito del **POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5** che il candidato non sia occupato e sia nato e/o residente in Campania.
5. L'importo della borsa di studio, erogata in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2018, n. 40.
6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono dichiarare, al momento dell'immatricolazione, che la loro condizione reddituale soddisfi il requisito di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui il candidato non renda la dichiarazione di cui al comma 6 o la sua condizione reddituale non soddisfi il requisito richiesto, ovvero rinunci alla fruizione della borsa di studio, la medesima viene assegnata al primo candidato che risulti collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito. In ogni caso i titolari delle borse di studio sono tenuti a dichiarare annualmente, sotto la propria responsabilità, il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite stabilito dal presente articolo.
8. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene revocata, per l'intero anno, dal Rettore con proprio Decreto.
9. Per i posti con borsa aggiuntiva finanziata nell'ambito del **Fondo Sociale Europeo per azioni destinate alla "formazione dottorale ad interesse industriale" (POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5)** qualora il dottorando non consegua il titolo o non sia valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo di corso, ovvero rinunci alla borsa, dovrà restituire le somme erogate in relazione all'annualità valutata negativamente o all'annualità in corso all'anno della rinuncia;

10. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio, fatta eccezione per quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali per consentire lo svolgimento di attività di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori dalla sede del dottorato.
11. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
12. A decorrere dal secondo anno, a tutti i dottorandi regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un "budget" per le attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.
13. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio **non sono tenuti** al pagamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso, ai sensi dell'articolo 1, comma n. 262 della Legge dell'11 dicembre 2016 "Legge di Stabilità".
14. Tutti i candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca con e senza diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio alla "Tesoreria Unica ADISURC Regione Campania".

Articolo 10

Diritti e doveri dei dottorandi e conseguimento del titolo

1. Per tutto quel che riguarda i diritti e i doveri dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel *Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca*, che può essere visionato e consultato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo:
<http://www.unisannio.it/it/ateneo/regolamenti/regolamenti-didattica>.
I candidati beneficiari di borse aggiuntive finanziate nell'ambito del *Fondo Sociale Europeo per azioni destinate alla "formazione dottorale ad interesse industriale" (POR Campania FSE 2014/2020 - Obiettivo Specifico 14 - Azione 10.4.5)* sono, altresì, tenuti all'osservanza di specifici obblighi previsti dai relativi programmi.

Articolo 11

Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dottore Antonio Scianguetta, Dirigente Responsabile dell'Area Studenti e, ad interim, dell'Area Ricerca, Mercato e Trasferimento Tecnologico, nonché di Responsabile, ad interim, all'interno dell'Area Risorse e Sistemi, del Settore Tecnico.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*), l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione e alla gestione delle carriere.
2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo agli articoli 11 e 12 del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Articolo 13 **Norme finali**

1. Il presente bando sarà inviato, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "*Concorsi ed Esami*", e verrà, inoltre, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato "*Euraxess*", e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, nell'articolo 19 della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, nel Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45, nel *Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca* e nel *Regolamento Didattico di Ateneo*, Parte Generale.

Benevento, 16 gennaio 2019

F.to IL RETTORE
(*Prof. Filippo de Rossi*)